



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 55

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ONERI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. N. 639/1910 e s.m.i.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di novembre alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco – Sindaco	X	
2	ALLIANO Giovanni – Assessore	X	
3	BOTTARO Luigi - Assessore		X
	Totali	2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- ☐ le somme dovute al Comune e non versate dal contribuente, entro i termini indicati nell'avviso di accertamento, devono essere riscosse coattivamente;
- ☐ la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli EE.LL assume forme e modalità diverse a seconda del soggetto che attua l'azione di recupero del credito;
- ☐ a decorrere dal 1 gennaio 1998 per effetto del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ogni Ente può esercitare la facoltà di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate.
- ☐ tale facoltà è esercitabile per mezzo dell'ingiunzione fiscale c.d. «rafforzata», disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i., la quale riassume in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto, la cui sottoscrizione è di competenza del Funzionario Responsabile delle entrate non riscosse;
- ☐ per applicare regolarmente il procedimento di notifica degli atti di recupero coattivo relativi alle entrate di propria competenza non riscosse, l'Ente applica quanto sancito dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, considerato che l'Ingiunzione Fiscale è un titolo esecutivo e di precetto;
- ☐ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2017 con cui è stato approvato il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, che all'articolo 6 prevede testualmente che: «Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive. L'aggio di riscossione è posto a carico dell'Amministrazione Comunale.»

CONSIDERATO CHE:

- ☐ questa Amministrazione Comunale, in virtù delle facoltà concesse dalla normativa vigente in merito, per provvedere autonomamente alla gestione delle entrate di propria competenza deve impiegare risorse appositamente dedicate alle attività di riscossione ordinaria ed alle conseguenti attività accertative, ognuna delle quali deve garantire una consolidata esperienza in merito;
- ☐ per la fase di recupero coattivo delle entrate di competenza dell'Ente è necessario dotare la struttura delle risorse necessarie, affinché tali attività siano svolte con la massima efficacia, efficienza ed economicità;
- ☐ la struttura è risultata essere carente di risorse strumentali e tecniche necessarie affinché la procedura di recupero sia applicata adeguatamente;
- ☐ per poter quindi garantire il completamento del servizio questo comune si serve di un supporto esterno che garantisce anche la presenza della figura dell'«Ufficiale della Riscossione»;
- ☐ come già previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla legge 265/2002) e successivamente firmato dal disposto normativo combinato dalla lettera gg) quater dell'art. 7, comma 2 del D.L. 13/05/2011, n. 70, conv. con

modificazioni, in L. 12/07/2011, n. 106 e art. 9, comma 4 del D.L. 174/2012 così come convertito in L. n. 213/2012, è previsto che i Comuni, anche quelli che hanno Equitalia e dal 01/01/2014, «possono effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare»;

PRESO ATTO CHE:

- ☐ l'ente avvalendosi di un servizio di supporto alla riscossione sostiene dei costi che, per equità fiscale, debbono essere attribuiti a contribuenti morosi oggetto della stessa riscossione coattiva;
- ☐ il Comune deve comunque deliberare per l'approvazione delle spese a carico del debitore, più gli altri costi da sostenere per la elaborazione e la gestione dell'Ingiunzione Fiscale e di tutti gli altri atti legati alle singole fasi della riscossione coattiva e delle relative spese postali che l'Ente deve sostenere per la notifica degli stessi;
- ☐ si rende pertanto necessario stabilire una quota relativa alle spese di procedimento da porre a carico a ciascun soggetto ingiunto e da indicare su ogni singolo atto in ogni singole fasi per mancato pagamento ed accertamento dei tributi comunali, violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;
- ☐ la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a/r l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- ☐ la Legge n. 31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione delle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- ☐ le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza, dalla Legge n. 31/2008 e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 dicembre 2012 (pubblicata su G.U. n. 1 del 02.01.2013) in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo medio di € 8,40) provvedono all'invio, al verificarsi del caso;
- ☐ della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata A/R applicando la tariffa di Euro 5,45 oppure dalla comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 4,50;

RITENUTO CHE

- l'analisi dei costi medi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, comportano le spese complessive di accertamento, procedimento ed eventuali spese di notifica con CAD o CAN relative ad ogni singolo atto di recupero coattivo, siano le seguenti:

a) spese di notifica:

- ☐ notifica di atto di diffida/messa in mora/avviso da eseguire tramite raccomandata a.r. = € 7,15
- ☐ notifica di atto di Ingiunzione Fiscale/Atto di Pignoramento tramite Atto Giudiziario per singola notifica = € 18,35

b) spese di procedimento amministrativo per il Recupero Coattivo da eseguire tramite lo strumento ex. RD 639/10:

Atto di accertamento da inviare tramite raccomandata a.r. / sollecito di pagamento (c.d. Messa in Mora) Pre Ingiunzione Fiscale – prezzo per singolo provvedimento emesso,	€ 18,30
Ingiunzione fiscale – prezzo per singolo provvedimento emesso,	€ 24,40
Predisposizione ed invio Sollecito ex. D.L70/11 (costo unitario) e contestuale verifica e profilazione del contribuente	€ 18,30
Fermo amministrativo – prezzo per singolo provvedimento emesso – comprensivo del flusso informatico per l'iscrizione al PRA del fermo, la stampa del provvedimento.	€ 73,20
Revoca fermo amministrativo	€ 24,40
Lettera di richiesta di dichiarazione stragiudiziale al terzo per pignoramento presso terzi	€ 24,40
Pignoramento presso terzi	€ 73,20

VISTI:

- il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 20 novembre 2001;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile del responsabile dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. CHE LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. PER QUANTO INNANZI, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione degli atti di recupero e delle conseguenti azioni di recupero coattivo, di fissare le spese di procedura e di notificazione da addebitare ai contribuenti morosi nella misura che segue:

a) spese di notifica:

- ☐ Notifica di atto di diffida/messa in mora/avviso, ovvero altro atto inerente la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, da eseguire tramite raccomandata a.r. = € 7,15
- ☐ Notifica di atto di Ingiunzione Fiscale/Atto di Pignoramento, ovvero altro atto inerente la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, avvenuto a mezzo Atto Giudiziario per singola notifica = € 18,35

b) spese di procedimento amministrativo per il Recupero Coattivo da eseguire tramite lo strumento ex. RD 639/10:

Atto di accertamento da inviare tramite raccomandata a.r. / sollecito di pagamento (c.d. Messa in Mora) Pre Ingiunzione Fiscale – prezzo per singolo provvedimento emesso,	€ 18,30
Ingiunzione fiscale – prezzo per singolo provvedimento emesso,	€ 24,40
Predisposizione ed invio Sollecito ex. D.L70/11 (costo unitario) e contestuale verifica e profilazione del contribuente	€ 18,30
Fermo amministrativo – prezzo per singolo provvedimento emesso – comprensivo del flusso informatico per l'iscrizione al PRA del fermo, la stampa del provvedimento.	€ 73,20
Revoca fermo amministrativo	€ 24,40
Lettera di richiesta di dichiarazione stragiudiziale al terzo per pignoramento presso terzi	€ 24,40
Pignoramento mobiliare anche presso terzi	€ 73,20

3. DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive di notifica e di procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad altre disposizioni normative relative alla fase di recupero coattivo diretto di competenza del comune di Cassano Spinola, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle posizioni di onerosità per le entrate tributarie e patrimoniali;

4. DI STABILIRE che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento normativo dalle autorità competenti, un'ulteriore variazione;

5. DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;

6. DI REVOCARE ogni precedente provvedimento assunto in merito;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario, per gli atti di rispettiva competenza.

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Marco Traverso

L'Assessore
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16/11/2017 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 16/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 16/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
